



COMUNE DI RIPI

Provincia di Frosinone

Piazza L. Manara 03027 Ripi Telef. 0775/284010 Fax 0775/254156

Prot. n. 3757

Ripi 27/05/2020

ORDINANZA N.13

IL SINDACO

CONSTATATO lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;

RILEVATO che, ai bordi delle strade sopra citate, risulta crescere il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo a pedoni e ciclisti ed occultando la visibilità agli utenti della strada limitando, inoltre, la visibilità della segnaletica stradale;

CONSIDERATE le numerose segnalazioni verbali pervenute agli Uffici Comunali, dalle quali si evince che, in diverse aree private, non vengono eseguiti con regolarità e metodicità i lavori di pulizia e di taglio della vegetazione infestante;

RILEVATO che il perdurare di tale situazione può aumentare i rischi di propagazione di incendi e di pericoli per la viabilità;

RITENUTO necessario ordinare ai proprietari dei terreni e/o fondi di qualsiasi natura, ricadenti sia all'interno che all'esterno del centro abitato, coltivati, incolti ed in stato di abbandono, di provvedere alla pulizia periodica degli stessi, con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo per l'incolumità, l'igiene la salute privata, pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti nocivi e con l'alta temperatura della stagione estiva il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

VISTO l'art. 892 (distanze per gli alberi) e l'art. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

VISTO l'art.29 *ter* del vigente Regolamento di Polizia Rurale,

VISTI gli artt.18 e 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo di immobili ubicati nel territorio comunale, posti lungo strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono.



COMUNE DI RIPI

Provincia di Frosinone

Piazza L. Manara 03027 Ripi Telef. 0775/284010 Fax 0775/254156

DI PROVVEDERA A:

1. tagliare i rami delle piante che protendono oltre il confine stradale;
2. potare siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade provinciali, comunali, vicinali o consorziali di uso pubblico che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice civile. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20(venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;
3. mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica finalizzata ad evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti tempestivamente e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno c.a., provvedendo alla rimozione dei rifiuti prodotti e di quant'altro possa costituire veicolo di incendio e pregiudizio per l'incolumità e l'igiene pubblica. Tali operazioni, inoltre, devono essere ripetute periodicamente e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario.

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 573,00. L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati, secondo gli importi indicati nel tariffario regionale di cui alla D.G. della Regione Lazio n.412/2012, ove non fossero eseguite entro i termini sopra ordinati.

RENDE NOTO CHE

L'Ufficio di Polizia Locale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. In caso d'inadempienza gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ed a darne segnalazione all'Ufficio LL.PP. per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line nonché sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

Ripi, 27/05/2020

Il Sindaco

Dott. Piero Sementilli

